

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 781-B

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, RUFFINO,  
D'AMELIO, COVIELLO, ZECCHINO, SALERNO, AZZARÀ, COVELLO,  
PINTO, PERUGINI, ANGELONI, CORTESE, MANZINI, MURMURA,  
DI LEMBO e ZANGARI**  
*(V. Stampato n. 781)*

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)  
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 ottobre 1988  
(V. Stampato Camera n. 3253)*

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della  
Camera dei deputati nella seduta dell'8 marzo 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 marzo 1989*

**Pubblicità delle udienze dinanzi alle commissioni tributarie**

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. Le udienze dinanzi alle commissioni tributarie sono pubbliche. Per la loro disciplina si applicano gli articoli 127, 128, 129 e 130 del codice di procedura civile.

2. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, le parole: «e dell'articolo 128» sono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. L'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è soppresso.

4. Resta ferma la validità degli atti compiuti in tutti i gradi della giurisdizione tributaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.